CAMERA DEI DEPUTATI – II COMMISSIONE GIUSTIZIA

AUDIZIONE NELL'AMBITO DELL'ESAME DELLA PROPOSTA DI LEGGE A.C. 2904 (GRIBAUDO ED ALTRI)

MOVIMENTO FORENSE

«Modifica all'articolo 76 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, in materia di patrocinio a spese dello Stato in favore delle persone offese da reati commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, da cui consegua totale inabilità o decesso»

Signor Presidente, Onorevoli Deputate e Deputati,

ringrazio la Commissione per l'invito a rendere il nostro contributo sulla proposta di legge A.C. 2904.

Movimento Forense esprime profondo e convinto apprezzamento per questa iniziativa. È una norma di grande significato: garantisce l'effettività del diritto di difesa e dell'accesso alla giustizia (art. 24 Cost.) a chi ha subito, sul lavoro, la lesione più grave, sottraendone l'esercizio a un vaglio reddituale che, in queste ipotesi, finirebbe per comprimerlo.

Il nostro contributo, frutto dell'esperienza quotidiana di chi assiste le persone ammesse al patrocinio, è volto a un obiettivo concreto: rendere la legge pienamente attuabile. Si articola in tre punti: l'estensione della tutela ai giudizi civili, che proponiamo con un emendamento; due precisazioni per rendere la norma pienamente operativa; il tema dei compensi dei difensori, da cui dipende l'effettività di ogni forma di patrocinio.

1. L'estensione della tutela ai giudizi civili

Proprio perché condividiamo pienamente l'obiettivo della proposta, riteniamo necessario completarla in un punto decisivo. Per le vittime del lavoro e per i loro familiari, la giustizia non si esaurisce nel processo penale: il risarcimento del danno si ottiene, nella gran parte dei casi, davanti al giudice civile. Una tutela che si fermasse alle porte di quel giudizio resterebbe, nei fatti, incompiuta.

Il testo attuale non contiene una previsione espressa in tal senso. Il comma 4-ter si riferisce alla «persona offesa», qualifica propria del processo penale, e la relazione illustrativa circoscrive la finalità della proposta ai «procedimenti penali connessi». Senza un chiarimento del legislatore, la vittima che deve agire in sede civile rischia di vedersi opporre proprio quei limiti di reddito che la legge intende superare.

Non si tratta di un rischio teorico. Nella pratica quotidiana riscontriamo questa lacuna per tutte le categorie di persone offese ammesse al patrocinio senza limiti di reddito ai sensi del comma 4-ter: le vittime di maltrattamenti, di violenza sessuale, di atti persecutori. Ammesse senza difficoltà nel processo penale, queste vittime si vedono spesso opporre i limiti ordinari di reddito quando devono agire in sede civile per ottenere il risarcimento del danno subito. Il risultato è paradossale: lo Stato garantisce loro la difesa nel processo che accerta il reato, ma le lascia sole nel giudizio che dovrebbe ristorarle.

Il legislatore ha già riconosciuto questo problema in un solo caso: per gli orfani di crimini domestici, il comma 4-quater estende espressamente l'ammissione in deroga «a tutti i procedimenti civili derivanti dal reato, compresi quelli di esecuzione forzata». La proposta di legge in esame offre l'occasione per non ripetere, per le vittime del lavoro, una lacuna che già penalizza le altre vittime vulnerabili, e auspichiamo che possa aprire una riflessione più ampia sull'intero comma 4-ter.

La previsione espressa per i giudizi civili non è un'aggiunta accessoria, ma la condizione perché la legge raggiunga il suo scopo. Le ragioni sono quattro.

a) È in sede civile che si decide il risarcimento. Nei processi penali il giudice penale si limita spesso alla condanna generica e a una provvisionale. La liquidazione integrale del danno è rimessa al giudice civile. Senza estensione, le famiglie dovrebbero sostenere a proprie spese proprio il giudizio in cui si decide il ristoro.

c) Senza estensione, riemergerebbe il paradosso della rendita INAIL. La rendita INAIL concorre al reddito rilevante per il patrocinio (Cass. civ., n. 22193/2024). Il lavoratore inabile che agisce in sede civile per il danno differenziale rischierebbe così di essere escluso dal beneficio proprio a causa dell'indennizzo ricevuto per la perdita della capacità lavorativa, e proprio quando deve far valere la parte di danno che quell'indennizzo non copre.

d) La scelta della sede non può dipendere dal reddito. L'art. 75 c.p.p. consente al danneggiato di agire in sede civile anziché costituirsi parte civile. Se la deroga valesse solo nel processo penale, quella scelta sarebbe imposta da ragioni economiche, con una disparità di trattamento difficilmente compatibile con l'art. 3 della Costituzione.

La nostra proposta di emendamento

All'articolo 1, comma 1, capoverso, aggiungere, in fine, il seguente periodo:

«**L'ammissibilità in deroga si applica al relativo procedimento penale e a tutti i procedimenti civili derivanti dal reato, compresi quelli davanti al giudice del lavoro e quelli di esecuzione forzata.**»

Il comma 4-ter, risulterebbe così formulato (in grassetto l'integrazione proposta):

«Alle medesime condizioni di cui al primo periodo sono ammessi al patrocinio la persona resa totalmente inabile in conseguenza di reato commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro e, qualora dal medesimo reato consegua il decesso, i soggetti di cui all'articolo 90, comma 3, del codice di procedura penale. **L'ammissibilità in deroga si applica al relativo procedimento penale e a tutti i procedimenti civili derivanti dal reato, compresi quelli davanti al giudice del lavoro e quelli di esecuzione forzata.**»

La formula riprende quella già adottata per gli orfani di crimini domestici (art. 76, comma 4-quater, introdotto dalla legge 11 gennaio 2018, n. 4): una soluzione già presente nell'ordinamento, che assicurerebbe alle vittime del lavoro e ai loro familiari una tutela continua, dalla costituzione di parte civile all'azione risarcitoria autonoma, fino al recupero effettivo del credito.

2. Il compenso dei difensori: una condizione di effettività

L'effettività del patrocinio dipende anche dalla dignità e dalla tempestività della remunerazione di chi lo presta. I processi per infortuni sul lavoro sono lunghi e richiedono consulenze tecniche complesse.

Senza difensori e consulenti adeguatamente e tempestivamente retribuiti, il diritto riconosciuto dalla proposta rischia di restare sulla carta.

Il ritardo nei pagamenti è un difetto strutturale, ormai accertato in sede europea. Con la sentenza dell'11 dicembre 2025, *Diaco e Lenchi c. Italia*, la Corte europea dei diritti dell'uomo ha condannato l'Italia per violazione dell'art. 1 del Protocollo n. 1 alla Convenzione. La Corte ha qualificato il credito del difensore come «bene» tutelato e ha indicato un tempo ragionevole: circa sei mesi dal decreto alla fattura e sei mesi dalla fattura al pagamento, per un totale che, salvo circostanze eccezionali, non dovrebbe superare un anno.

La circolare del 25 luglio 2026 allunga ulteriormente i tempi. Secondo la circolare del Ministero della giustizia (prot. DAG.25/07/2026.0153182.U), dopo la riforma Cartabia il termine per opporsi al decreto di pagamento è di trenta giorni dalla notificazione oppure, in mancanza, di sei mesi dalla pubblicazione. La comunicazione di cancelleria non basta più a far decorrere il termine breve.

Non è un chiarimento interpretativo, ma un cambiamento sostanziale. Per ottenere in tempi ragionevoli l'esecutività del compenso, il difensore deve ora individuare tutte le parti, reperirne i recapiti, notificare personalmente il decreto – non sempre agevolmente, specie verso chi non ha domicilio digitale – e documentare la notifica in cancelleria. Altrimenti, l'esecutività resta sospesa per sei mesi. A pagarne le conseguenze sono, ancora una volta, i difensori dei cittadini meno abbienti, gravati di tempi, costi e incombenze aggiuntive per ottenere un compenso già riconosciuto da un giudice.

Serve un intervento organico. Movimento Forense sollecita il Parlamento e il Governo a intervenire sul sistema dei compensi nel patrocinio a spese dello Stato lungo due direttrici:

- **i tempi**: termini certi di liquidazione, esecutività e pagamento, coerenti con i parametri della Corte di Strasburgo, con gli adempimenti per l'esecutività a carico degli uffici e non dei difensori;
- **la misura**: le riduzioni oggi previste portano la remunerazione a livelli che non rendono giustizia all'impegno e alla responsabilità di chi assiste le persone più fragili.

Un patrocinio che remunera poco e tardi scoraggia proprio i professionisti di cui le vittime avrebbero più bisogno.

Conclusioni

Movimento Forense rinnova il proprio pieno e convinto apprezzamento per la proposta di legge A.C. 2904 e ne auspica una rapida approvazione.

L'emendamento sull'estensione ai giudizi civili e le precisazioni che abbiamo indicato non ne alterano l'impianto. Servono a garantire che la tutela accompagni la vittima e la sua famiglia fino al risarcimento effettivo, qualunque sia la sede in cui dovranno farlo valere.

Chi ha perso la vita o la salute lavorando ha già pagato un prezzo che nessuna sentenza potrà restituire. Lo Stato può almeno assicurare che la giustizia non abbia, per queste persone, un costo ulteriore.

Restiamo a disposizione della Commissione per ogni ulteriore contributo e ringraziamo per l'attenzione.

Avv. Elisa Demma - Presidente Movimento Forense

